Comune di Gorgo al Monticano prot. 0009445 del 20-12-2021 cat. 5

Comune di Gorgo al Monticano (TV)
L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 15 del 17.12.2021

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 4 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.).

Atteso che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*.

Preso atto che:

- le partecipazioni dirette si verificano quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'ente tramite società o altro organismo soggetto al controllo pubblico.

Dato atto che, qualora non ricorrano le condizioni previste dal suddetto Testo Unico per il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni devono predisporre *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Considerato che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite

Comune di Gorgo al Monticano prot. 0009445 del 20-12-2021 cat. 5

Evidenziato che il T.U.S.P. prevede anche l'alienazione delle partecipazioni delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di euro ex art. 20 comma 4 lett. d.

Dato atto che l'articolo 20 del T.U.S..P., infine, vieta le *'"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti'"* e che per tali ipotesi, l'articolo 26 comma 12- quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021).

Rilevato che, inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, *"'"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"'"*.

Evidenziato che la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis recante *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, pubbliche,. fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5* (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater*j non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"'"*.

Esaminata la proposta di revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 e la ricognizione delle partecipazioni possedute;

Dato atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 i Consorzi non sono oggetto di revisione ordinaria, e quindi, la revisione condotta dall'Ente non riguarda il Cit - Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio; ugualmente non riguarda gli enti strumentali partecipati obbligatori quali il Consiglio di Bacino Veneto Orientale AATO e gli enti strumentali partecipati quali il Consiglio di Bacino Sinistra Piave;

Rilevato che il Comune di Gorgo al Monticano (TV) possiede le seguenti partecipazioni societarie, come risulta dalla scheda allegata relativa al censimento delle partecipazioni:

- **Asco Holding Spa** (0,08%) e relative indirette:

Asco Piave (52%) - Asco Tlc Spa (91%) - Bim Piave Nuove Energie Srl (10%) - Alverman Srl (100% in liquidazione);

- **Piave Servizi Spa** (1,67%) e la partecipazione indiretta:

Viveracqua Scarl;

esprime

parere favorevole sulla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, comma 2 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, e sull'allegato prospetto di ricognizione delle partecipazioni possedute.

In fede, 17.12.2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Alberto Matteazzi